

**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- VISTA** la legge 240/2010 ed in particolare l'art. 24 bis;
- CONSIDERATA** l'esigenza di dotarsi di un regolamento per la disciplina e l'istituzione della figura di tecnologo a tempo determinato;
- PRESO ATTO** che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre 2015 ha approvato il "Regolamento per l'istituzione del tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010";

DECRETA

- è emanato il "Regolamento per l'istituzione del tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010" (ALL. 1);
- il Regolamento entra in vigore a decorrere il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale d'Ateneo.

IL RETTORE
(Prof.ssa Maria Cristina Messa)



Università degli Studi
di Milano - Bicocca
Rep Decreti Rett DA Dir 3704/2015
0066908/15 del 04/12/2015
Classif. I.03
AREA PERSONALE



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di Tecnologo a tempo determinato e quelle di accesso alla relativa qualifica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 24 bis della Legge n. 240 del 30.12.2010.

CAPO I – Disciplina della figura del Tecnologo

Art. 2

Attività di competenza del Tecnologo

1. Il Tecnologo, nell'ambito dei progetti di ricerca gestiti dalle strutture dell'Ateneo, svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca o dal responsabile della struttura. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca.

2. Il Tecnologo di primo livello svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti. Sono titoli di accesso la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento, nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

3. Il Tecnologo di secondo livello svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Sono titoli di accesso la laurea nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

Art. 3

Impegno Orario

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.

2. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.

Art. 4

Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.

2. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale. Ad esso si applicano gli obblighi previsti in materia di incompatibilità così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001.

Art. 5

Retribuzione

1. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria EP del vigente CCNL comparto Università da pagarsi in tredici mensilità. Il consiglio di dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli progetti di ricerca potrà stabilire quale categoria stipendiale attribuire tra EP1 ed EP3, all'atto dell'istituzione del posto.
2. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria D del vigente CCNL comparto Università da pagarsi in tredici mensilità. Il consiglio di dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli progetti di ricerca potrà stabilire quale categoria stipendiale attribuire tra D3 e D7, all'atto dell'istituzione del posto.
3. Alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge un trattamento economico accessorio variabile tra il 15% e il 25% dei suddetti valori preventivamente stabilito dal Consiglio di dipartimento all'atto della richiesta. L'importo sarà effettivamente quantificato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Direttore della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante, sia fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di Selezione, sarà posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni.
2. Il rapporto può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi a tempo indeterminato.
4. Si applicano ai Tecnologi le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro, l'estinzione del medesimo e le norme disciplinari stabilite dal vigente Contratto nazionale di Lavoro relativo al comparto Università, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

CAPO II – Procedura di reclutamento

Art. 7

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale, i Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato.
2. A tal fine, è necessaria una circostanziata delibera del Consiglio di Dipartimento nella quale siano evidenziati:
 - a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
 - b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 bis della Legge 240/2010;
 - c) il livello del Tecnologo;
 - d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
 - e) la categoria stipendiale richiesta e la quota di salario accessorio da riconoscere al Tecnologo
3. La suddetta delibera deve essere inviata all'Area del Personale.

4. La richiesta del Dipartimento, corredata dal progetto di ricerca, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Procedura selettiva

1. Il bando, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti, deve contenere:

- la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il Tecnologo svolgerà la propria attività;
- il numero dei posti e il relativo livello;
- la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- le modalità di invio delle domande di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, come previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
- la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
- il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati;
- le incompatibilità;
- il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione.

2. Il bando deve contenere altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno definiti nel bando, rivestendo valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. Gli eventuali spostamenti delle prove selettive saranno pubblicati sul sito di Ateneo anche in tal caso con valore di notifica ai candidati.

5. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Art. 9

Commissione giudicatrice

1. Con decreto del Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, è nominata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. La Commissione deve concludere i lavori entro 6 mesi dalla data della prova scritta.

Art.10

Lavori della Commissione

1. La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione dei candidati.

2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina dei Concorsi e Selezioni del Personale.

Art. 11

Prove d'esame

1. La procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:
 - una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico;
 - una prova orale.
2. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi:
 - 30 punti alla prova scritta;
 - 30 punti alla prova orale;
 - 40 punti ai titoli.
3. I bandi di concorso prevedono le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:
 - fino a 5 punti per titolo di studio, master e corsi di perfezionamento post-laurea;
 - fino a 5 punti per tesi di dottorato, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica;
 - fino a 20 punti per pubblicazioni;
 - fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;
4. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.
5. Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato mediante autocertificazione o certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio delle predette prove e dei titoli.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.
9. La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati. Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvati gli atti concorsuali.

Art. 12

Preferenza a parità di merito

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all' Ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Stipula del contratto

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente.
2. Ai sensi dell'art. 24 bis, comma 5, della legge n. 240/2010 i contratti disciplinati nel presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.